



Simona Paola Bracchi

NOTERELLA IN TEMA DI "STALKING":
IL CASO DEL PRETE VITTIMA DI ATTI PERSECUTORI
DA PARTE DI UNA FEDELE ED IL RISARCIMENTO DEL DANNO SIMBOLICO, LIQUIDATO
IN UN EURO

Il titolo della presente "noterella"¹ può stupire sotto due profili: il sesso della vittima di "stalking"² e l'entità del risarcimento del danno, argomento, quest'ultimo, che coinvolge soprattutto i civilisti, atteso che, nella maggior parte dei casi, il Giudice penale, in caso di condanna dell'imputato ed in presenza della parte civile costituita, stabilisce che il risarcimento dei danni debba essere liquidato in separato giudizio³ - e, quindi, in sede civile -, limitandosi, al più, a concedere una provvisoria, ove richiesta, nei limiti del danno per cui ritiene già raggiunta la prova⁴. Il Supremo Collegio, in proposito, ha statuito che *"la facoltà del giudice penale di pronunciare una condanna generica al risarcimento del danno ed alla provvisoria, prevista dall'art. 539, non incontra restrizioni di sorta in ipotesi di incompiutezza della prova sul quantum, bensì trova implicita conferma nei limiti dell'efficacia della sentenza di condanna nel giudizio civile per la restituzione ed il risarcimento del danno fissato dall'art. 651 c.p.p. quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità ed all'affermazione che l'imputato l'ha commesso, escludendosi, perciò, l'estensione del giudicato penale alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato."*⁵.

Chi scrive ha rinvenuto un'interessante - e, in verità, quasi unica nel suo genere - sentenza (anche se risalente nel tempo) di un Giudice di merito, che ha affrontato entrambi gli aspetti. Da questa, lo spunto per alcune riflessioni su tematiche assai delicate, ma che - sovente - lo stesso studioso od operatore del diritto ritiene, in un certo qual modo, "scontate".

PRIMO PROFILO: IL SESSO DELLA VITTIMA DI STALKING

Ebbene sì: anche gli uomini possono essere vittima di condotte persecutorie da parte delle donne, pure quelli (come nel caso della sentenza, di cui si dirà meglio *infra*) appartenenti al clero. Oggigiorno, quando si parla di "stalking"⁶ - o

1 continua, da parte di chi scrive, l'utilizzo del termine "noterella", mutuato dagli scritti di Giuseppe Pera, professore ordinario dell'Università di Pisa dal 1° febbraio 1996 sino al 2001

2 il termine "stalking", che è anglosassone (deriva, più precisamente, dal lessico venatorio), e significa "inseguire", "fare la posta (ad una preda)" è comunemente usato per indicare il delitto di "atti persecutori", di cui all'art. 612 bis c.p.

3 ved. art. 539, comma 1°, c.p.p.: *"Il giudice, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile"*

4 ved. art. 539, comma 2°, c.p.p.

5 cfr., *ex plurimis*, Cass. Pen., sez. VI, sentenza 16 dicembre 1998-26 gennaio 1999, n. 1045

6 gli Inglesi utilizzano anche altri sinonimi, quali "obsessional relational intrusion", "criminal harassment", "obsessional following"



più, in generale di certe tipologie di reati, quali, a mero titolo esemplificativo, maltrattamenti contro familiari o conviventi⁷ e violenza sessuale⁸ - si pensa immediatamente che la parte lesa sia una persona di sesso femminile, considerata (anche e soprattutto, dall'opinione pubblica) soggetto debole⁹. Infatti, difficilmente episodi, che vedono vittima dei predetti reati un uomo, approdano nelle aule di un Tribunale; ciò poiché sussistono resistenze, verecondia, finanche sentimenti di ritrosia e vergogna, in capo ad una persona di sesso maschile - soggetto che viene considerato, nel sentire comune, "forte" -, induttive al silenzio ed al massimo riserbo su episodi di molestie nei suoi confronti, se perpetrate da una donna, tanto più che trattasi di reato (quello di cui all'art. 612 *bis* c.p.), la cui procedibilità è a querela di parte¹⁰. Le statistiche in proposito corroborano tale affermazione: la maggior parte dei processi in materia di "stalking" - e ciò costituisce un dato storico pacifico - vedono come persona offesa una donna.

Come detto, l'unica sentenza dalla scrivente rinvenuta, che affronta la tematica di atti persecutori nei confronti di un soggetto maschile, oltretutto appartenente al clero, è stata emessa dal Tribunale di Firenze (Seconda Sezione Penale) in composizione monocratica¹¹, e risale all'anno 2011¹²; tuttavia, per la sua particolarità, si ritiene degna di essere menzionata, quale punto di partenza al fine di svolgere alcune riflessioni sugli aspetti dianzi citati. Il caso vedeva coinvolto un sacerdote ed una sua fedele, imputata per il reato di atti persecutori, e, in seguito alla celebrazione, allo stato degli atti¹³, del processo - traente origine da due querele, sporte da YYY nelle quali rappresentava che XXX, dall'anno 2006, aveva iniziato ad avere dei comportamenti molesti e persecutori nei suoi confronti¹⁴, il Giudice riteneva XXX responsabile del reato ascritttole (pur emettendo sentenza di assoluzione¹⁵, per difetto di capacità d'intendere e di volere al momento della commissione dei fatti¹⁶); inoltre, condannava XXX al risarcimento nei confronti della parte civile costituita, liquidato in euro 1,00 (aspetto quest'ultimo che verrà trattato successivamente).

7 ved. art. 572 c.p.

8 ved. art. 609-*bis* c.p.

9 così come sono comunemente considerati considerati "soggetti deboli" i fanciulli

10 il reato è procedibile d'ufficio, qualora il fatto sia commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio

11 Giudice estensore: Dott. Fabio Frangini

12 precisamente, la sentenza reca la data del 7 aprile 2011 e non risulta edita

13 all'udienza, il difensore, munito di procura speciale, aveva chiesto di procedersi con giudizio abbreviato ed il Giudice ammetteva la richiesta

14 In sintesi, i fatti più gravi accaduti al prelado sono i seguenti: "*nel corso degli anni la donna: aveva cercato di rimanere entro il seminario anche dopo l'orario di chiusura; aveva cercato di baciarlo una volta rimasta sola con lui durante un corso per esercizi spirituali; era entrata nella sua vettura seminuda cercando un contatto di natura sessuale; durante la messa della Pasqua del 2008 era entrata nella cattedrale e lo aveva chiamato ad alta voce al cospetto di tutti i credenti; la settimana successiva lo colpiva con uno schiaffo; rimaneva ad aspettarlo per strada ovunque si recasse*". Tale condotte continuarono sino al luglio dell'anno 2009, culminando con un episodio avvenuto avanti il seminario: la donna, portando con sé un coniglio vivo, tentava di entrare nell'edificio, con l'intenzione di incontrare il prelado e regalargli l'animale; quando venne informata che il predetto non aveva intenzione d'incontrarla, la stessa cominciò a sbattere violentemente il coniglio per terra, per poi farlo recapitare in una scatola, moribondo, al vescovo di Firenze. A ciò si aggiungano gli sms, volgari ed a sfondo sessuale, che, durante la celebrazione di una messa, sempre nel luglio del medesimo anno, il sacerdote ricevette sul cellulare. A quel punto, YYY si determinò a presentare un'ulteriore querela nei confronti di XXX, essendo divenuta per il medesimo la situazione assolutamente insostenibile e sempre più grave.

15 applicando "*la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre con l'obbligo di permanere nella Comunità Terapeutica ... nella quale è già stata inserita e di seguire le terapie che saranno ritenute opportune dai medici che l'hanno in cura*"

16 In sede di incidente probatorio, effettuato nel corso delle indagini preliminari, XXX veniva sottoposta a perizia psichiatrica e l'esito di siffatta perizia fu quello d'incapacità d'intendere e di volere della donna



Orbene, nella sentenza richiamata si legge che i plurimi episodi "confermano la sussistenza di un complesso di comportamenti non solo precedenti, ma soprattutto successivi al febbraio 2009 (data di entrata in vigore della L. n. 11/09 che ha introdotto il reato di cui all'art. 612 bis c.p.¹⁷) di natura compulsiva e non, che integrano la fattispecie del reato di "atti persecutori". La maniacale ricerca del contatto fisico (di natura anche violenta dopo essere stata respinta, come in occasione dello schiaffo sull'orecchio) e sessuale (v. episodio della vettura e quello degli SMS) con YYY, la costante ricerca della sua attenzione, gli appostamenti e la presenza fisica in tutti i luoghi nei quali il sacerdote era presente, sia che si trattasse di presenza ufficiale, sia pubblica, sia privata, sono comportamenti che penetrano in maniera diretta e dirompente nella gestione della vita privata e pubblica del prelado, in maniera tale da condizionarne continuamente i movimenti ed i comportamenti ...".

La motivazione addotta dal Giudicante, a sostegno della sussistenza della responsabilità penale in capo a XXX, delinea con precisione il reato di "stalking"; invero, come insegna il Supremo Collegio, "per la configurabilità del delitto di atti persecutori, che ha natura abituale, deve essere accertato l'effetto della complessiva e reiterata condotta persecutoria del soggetto agente sulla psiche e sullo stile di vita della vittima, in seguito al disagio progressivamente accumulato nel tempo, senza che rilevi l'atteggiamento conciliante della persona offesa."¹⁸. E ha, altresì, affermato che la prova degli eventi provocati dalle condotte persecutorie, quali lo stato di ansia e di paura, "può essere dedotta anche dalla natura dei comportamenti tenuti dall'agente, qualora questi siano idonei a determinare in una persona comune tale effetto destabilizzante"¹⁹. Indubbiamente, il Giudice del Tribunale fiorentino si è trovato a decidere in merito ad un caso di "atti persecutori" da "manuale di diritto penale universitario"; tuttavia, molti casi non si presentano così lampanti e supportati da un robusto compendio probatorio, nella loro dinamica, e le difficoltà sono ancora maggiori qualora la vittima sia un soggetto di sesso maschile. Invero, vi è da osservare che la fattispecie di cui all'art. 612-bis c.p. si presenta dai contorni alquanto sfumati; in dottrina, si è affermato "gli atti che costituiscono lo stalking sono perlopiù comportamenti solitamente accettati sul piano sociale e considerati normali, ma che nel caso di specie si caratterizzano per insistenza ed invadenza nel tempo, causando effetti psicologici sulla vittima, oltre ad esporre quest'ultima al rischio di violenza. Così gli atti tipici dello stalker possono identificarsi: nell'invio ripetutamente di regali, fiori, telefonate assillanti o solo squilli; posta assillante e disturbante (con ripetuti invii di e-mail, sms) negli appostamenti, nei frequenti incontri (apparentemente casuali, ma in realtà voluti e ricercati) sul luogo di lavoro della vittima e nelle vicinanze di esso o nei pressi dell'abitazione, nell'osservazione della vittima ecc. Il reato, in sostanza, è integrato anche senza atti diretti contro l'incolumità fisica ..."²⁰.

E, proprio in simili casi, sembra sussista una sorta di "pregiudizio", nei confronti dell'uomo-vittima, il quale viene visto con iniziale sospetto finanche dall'avvocato stesso, con una tendenza (sia pure involontaria) a sminuire gli episodi

17 l'art. 612 bis c.p. è stato introdotto dal Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in Legge 23 aprile 2009, n. 39 (cosiddetto "Pacchetto sicurezza")

18 cfr., ex plurimis, Cass. Pen., sentenza 11 maggio 2018, n. 27466

19 cfr., ex multis, Cass. Pen., sez. V, sentenza 18 giugno 2012, n. 24135

20 Francesco Caringella, Michele De Palma, Sara Farini, Alessandro Trinci - "Manuale di Diritto Penale parte speciale" - Dike Giuridica Editrice - 2013



che ha subito, senza sottovalutare la sottile, ma maliziosa, ironia, con cui viene riportata la notizia dai mass-media.

D'altronde, non è solo l'opinione pubblica ad identificare la vittima di siffatta tipologia di reati nella figura della donna; basti pensare, al proposito, al Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93²¹, nelle cui premesse testualmente si legge: "... ritenuto che il susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne e il conseguente allarme sociale che ne è derivato rendono necessari interventi urgenti volti ad inasprire, per finalità dissuasive, il trattamento punitivo degli autori di tali fatti, introducendo, in determinati casi, misure di prevenzione finalizzate alla anticipata tutela delle donne e di ogni vittima di violenza domestica ..." ²². Ne discende, quale logico corollario, la forte ritrosia, da un punto di vista psicologico, da parte del soggetto maschile di interporre querela nei confronti di una donna, qualora sia rimasto vittima, anche di episodiche gravi di violenza domestica, violenza sessuale o molestie. E, certamente, non incoraggia l'utilizzo, per indicare il richiamato Decreto Legge²³, del termine "*femminicidio*", neologismo che, soprattutto negli ultimi anni e sull'onda emotiva mediatica, ha acquistato un significato più ampio di quello originario, ricomprendendo qualsiasi forma di violenza sistematicamente esercitata sulle donne sino a quella estrema dell'uccisione.

E, infatti, il soggetto maschile, anche da un punto di "*forma mentis*", è portato a non rendere pubblico (nè, prima ancora, ad ammettere) una destabilizzazione del proprio equilibrio psicologico e della propria serenità ad opera di una donna - giacchè il reato di cui all'art. 612-bis c.p. "*risponde alla ratio della tutela della tranquillità della vita quotidiana personale da comportamenti che producano ansie, preoccupazioni, paure o altre influenze perturbatrici*"²⁴ -, non volendo mostrare quella vulnerabilità e fragilità, tipica dei cosiddetti soggetti "deboli" o di certe persone anziane; se è costretto a proporre querela è perché si è in presenza di episodi di particolare violenza o di aggressione fisica, tali da mettere in serio pericolo la propria incolumità (fisica). Verrebbe da dire che, per una volta, è l'uomo ad essere discriminato.

RISARCIMENTO DEL DANNO LIQUIDATO IN UN EURO

Certamente il titolo della presente "noterella" avrà destato, in qualche lettore curiosità - e, magari, fatto "arricciare il naso" -, anche con riferimento all'entità del "*quantum debeatur*", a titolo di risarcimento dei danni²⁵, ad opera del Giudice, liquidazione stabilita nell'importo di **euro uno**.

La norma di riferimento è - com'è noto - l'art. 538 c.p.p. ("*Condanna per la responsabilità civile*"²⁶); tuttavia, la

21 recante "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*", convertito in Legge 15 ottobre 2013, n. 119

22 il Decreto Legge citato introduce anche una circostanza aggravante all'art. 609 *ter* c.p., in tema di violenza sessuale, con riferimento alla perpetrazione del reato "*nei confronti di donna in stato di gravidanza*" (comma 5-*ter*); aggravante che sussiste anche per il delitto di "atti persecutori"; infatti, l'art. 612-bis, comma 3^a, prevede: "*La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza* ..."

23 ved. Officina del Diritto - Il penalista - "Femminicidio (d.l. 14 agosto 2013, n. 93)" - Giuffrè Editore

24 cfr. Cass. Pen. n. 20968/2015

25 si è in presenza - come detto - di danno risarcibile "*meramente simbolico*"

26 l'art. 538 c.p.p. testualmente recita: "1. Quando pronuncia sentenza di condanna, il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta a norma degli art. 74 e seguenti.

2. Se pronuncia condanna dell'imputato al risarcimento del danno, il giudice provvede altresì alla liquidazione, salvo che sia prevista la competenza di altro giudice.



difficoltà nel caso citato risiedeva nel fatto che l'imputata non era stata condannata, ma assolta dal reato di cui all'art. 612 bis c.p., per incapacità di intendere e di volere al momento della commissione dei fatti alla medesima contestati. In proposito, in sentenza si legge: *"quanto agli aspetti risarcitori di natura civilistica, questo giudice è consapevole del fatto che la sentenza emessa sia di assoluzione, ma ritiene di poter ugualmente giungere al riconoscimento di danno risarcibile, sia pure meramente simbolico, superando il limite apparente dell'art. 538 c.p.p."*. Invero, la Suprema Corte ha avuto modo di osservare che *"la sentenza di assoluzione per vizio totale di mente non consente al giudice penale, ove anche applicasse all'imputato una misura di sicurezza, di pronunciare alcuna statuizione civile sull'esistenza del danno né liquidare in favore della parte civile l'indennità prevista dall'art. 2047 c.c."*²⁷.

Appaiono estremamente acute le argomentazioni svolte dal Giudice, al fine di poter riconoscere un risarcimento del danno a favore del sacerdote - parte lesa, nonché parte civile costituita - nel processo penale, osservando, *in primis*, che, nel caso in cui sia stato accertato un reato penale, sussiste l'obbligo di risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 185 c.p.²⁸, il cui comma 2[^], laddove richiama *"... persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto altrui ..."*, si riferisce, senza dubbio alcuno, al dettato normativo di cui all'art. 2047 c.c.. Infatti, in sentenza si legge: *"... Le norme civili, che devono essere utilizzate anche dal giudice penale nel momento in cui vi è costituzione di parte civile e richiesta di risarcimento del danno, prevedono chiaramente che anche il danno cagionato dalla persona incapace di intendere e di volere è risarcibile da colui che è addetto alla sua sorveglianza (art. 2047 I co. c.c.). Il secondo comma della medesima norma, però, prevede che se non si riesce ad ottenere il risarcimento da parte dell'addetto alla sorveglianza, può esser condannato l'autore del danno ad un equo indennizzo, nonostante sia incapace. Tale norma, pertanto, prevede chiaramente un principio secondo il quale nel nostro ordinamento è prevista la possibilità quantomeno di un indennizzo anche a carico del danneggiante incapace di intendere e di volere"*. Quale logico corollario, ne discende, secondo il Giudice del Tribunale fiorentino, l'immediata applicabilità dell'art. 2047, comma 2[^], c.c., stante la circostanza che, nel caso di specie, non vi era nessun soggetto tenuto, per legge, alla sorveglianza di XXX; a ciò si aggiunga che, ancorché si sia pervenuti ad una declaratoria di proscioglimento dell'imputata, essa è stata preceduta dall'accertamento - nonché dalla valutazione - delle condotte poste in essere dalla medesima. Ebbene, il Giudice ha ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 612 bis c.p.; diversamente argomentando, il medesimo avrebbe dovuto assolvere XXX, con le formule "perché il fatto non sussiste" o "per non avere commesso il fatto".

Il Giudice ha ritenuto di operare una differenziazione degli *"effetti civili della condanna a seconda che la sentenza di proscioglimento sia di insussistenza del fatto, di non commissione, ovvero di mancanza di capacità di intendere e di volere"*; differenziazione assolutamente condivisibile.

Invero, lo stesso ha osservato, *"ponendo le norme civilistiche e quelle penalistiche (sia sostanziali che processuali)"*

3. Se il responsabile civile è stato citato o è intervenuto nel giudizio, la condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è pronunciata anche contro di lui in solido, quando è riconosciuta la sua responsabilità."

²⁷ cfr. Cass. Pen., sez. I, sentenza 8 ottobre 2013-8 novembre 2013, n. 45228

²⁸ ved. art. 185 c.p. (Restituzioni e risarcimento del danno), il quale, al comma 2[^], prevede: *"Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui"*



sullo stesso piano", che "un reato è stato materialmente commesso (art. 185 c.p.); che tale reato ha cagionato danni alla persona offesa dal reato, YYY, sia di natura patrimoniale (necessità di predisporre adeguate accortezze nei movimenti della vita di tutti i giorni), che soprattutto di natura non patrimoniale (sia come danno meramente biologico - percossa e dolore a seguito di aggressioni fisiche -, sia come danno morale - paura delle aggressioni e prostrazione e vergogna per le manifestazioni in pubblico di XXX nei suoi confronti); che tali danni, benché cagionati da una persona non capace di intendere e di volere, sono risarcibili a norma dell'art. 2047 I co. c.c. da parte della persona che ha la sorveglianza sull'incapace; che nel caso in cui non si possa addivenire al risarcimento del danno da parte del responsabile alla sorveglianza è ben possibile che l'incapace sia condannato al pagamento di una equa indennità ex art. 2047 II co. c.c.". A fronte di ciò, nonché sulla base di un regolare e formale esperimento dell'azione civile nel processo e della corretta considerazione che "il giudice innanzi alle domande formulate non può esimersi dal fornire una risposta anche nell'ambito di un principio di "economicità generale" della giustizia, sempre che gli strumenti processuali glielo consentano, evitando, ad esempio, il superfluo esperimento delle vie giudiziarie alternative o successive, laddove vi siano tutti gli elementi per la decisione, si ritiene infine che possa essere emessa sentenza di condanna civilistica ai danni".

Pertanto, il G.U.P. ha ritenuto il danno patito dalla persona offesa risarcibile²⁹, condannando direttamente - non essendo stato possibile individuare una persona responsabile della sorveglianza di XXX - l'imputata al risarcimento del danno, "nella forma giuridicamente ammessa dell'equa indennità" al sacerdote-persona offesa, indennità stimata in euro 1,00; ciò poiché il già richiamato art. 2047, comma 2[^], c.c. consente al giudice, tenuto conto delle condizioni economiche dei soggetti coinvolti, condannare l'autore (autrice, nel caso di specie) del danno alla corresponsione di "un'equa indennità"³⁰, e da ciò si evince che la condanna diretta della persona incapace di intendere e di volere assume carattere sussidiario rispetto alla responsabilità del soggetto preposto alla sua sorveglianza.

29 ad ulteriore sostegno di ciò, il G.U.P. in sentenza ha ricordato che - facendo espresso riferimento ad un caso di danno a lavoratore - il Supremo Collegio ha statuito che "... il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dell'integrità fisica del lavoratore, identificato nella sommatoria di danno biologico (all'integrità fisica) e danno morale (consistente nella sofferenza per l'ingiuria fisica subita), non richiede, ai fini della risarcibilità, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 185 cod. pen. essendo riferibile a diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti ..." (Cass. Civ., sez. Lav., sentenza 24 maggio 2010, n. 12593), sottolineando che "per quanto la situazione del lavoratore sia diversa da quella della persona offesa di questo processo, ciò non toglie che i riferimenti contenuti nel precedente giurisprudenziale ai diritti costituzionalmente garantiti dell'integrità fisica e della sofferenza le ingiurie sia fisiche che morali di uomo di fede, valgono anche in questo caso"

30 del resto, anche l'art. 2045 c.c., in tema di stato di necessità, prevede, in favore del soggetto danneggiato, "un'indennità, la cui misura è rimessa discrezionalmente all'equo apprezzamento del giudice."